

DETERMINAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA

DETERMINA N. 435

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre, la sottoscritta Barbara Maria Grazia Genala nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07535401009, REA 1038987;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario governativo dell'U.N.I.R.E. n. 28 del 14 marzo 2003 si è costituita la società a responsabilità limitata Unirelab S.r.l., con capitale interamente pubblico e socio unico l'U.N.I.R.E., operante "in house" nelle attività dell'analisi antidoping e delle analisi del DNA;
- l'art. 23 quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 135., ha soppresso l'A.S.S.I. – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico che, a sua volta, era subentrata all'U.N.I.R.E., trasferendone le funzioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e monopoli;
- il comma 9-bis del medesimo art. 23 quater ha disposto, al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, la continuazione, da parte di Unirelab S.r.l., delle funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del decreto;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2012 con il quale è stato trasferito l'intero capitale sociale di Unirelab S.r.l. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che ne è diventato il socio unico;

VISTO

l'articolo 5, comma 9, del D.L. 06/07/2012, nr. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012, nr. 135, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 24/06/2014, nr. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, nr. 114, nonché dall'articolo 17, comma 3, della Legge 07/08/2015, nr. 124, che dispone quanto segue: *"È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia"*;

VISTA ED ESAMINATA

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 04/12/2014, nr. 6, avente per oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge nr. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, nr. 90";

ATTESO CHE

la predetta circolare fornisce indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della disciplina in materia di divieto di incarichi a titolo gratuito volte ad evitare che il conferimento di alcuni incarichi sia utilizzato dalle Amministrazioni Pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle Amministrazioni stesse, aggirando di fatto l'istituto *de quo*;

CONSIDERATO

tuttavia, che il conferimento di incarichi a titolo gratuito a soggetti in quiescenza è strettamente funzionale nell'interesse dell'Ente se finalizzato a consentire l'utilizzo di un supporto specialistico in favore dei diversi Settori/Uffici, permettendo la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze professionali maturate dal medesimo personale in quiescenza;

PRESO ATTO

della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione del 10/11/2015, nr. 5, avente per oggetto "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge nr. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della Legge 07 agosto 2015, nr. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione nr. 6 del 2014"; della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP-0011681 del 22.02.2021, avente per oggetto "parere in merito al rimborso delle spese per gli incarichi conferiti a soggetti in quiescenza;

VISTO ED ESAMINATO

in particolare, il punto nr. 5) – Incarichi consentiti – della predetta circolare che prevede, tra l'altro: "*Tra le ipotesi di incarichi o collaborazioni che non ricadono nei divieti di cui alla disciplina in esame, oltre a quelle già chiarite nella circolare nr. 6 del 2014, vanno segnalate le seguenti:*

Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o carica ...omissis...";

DATO ATTO CHE

gli incarichi a titolo gratuito non devono essere utilizzati per garantire il normale funzionamento di unità operativa, nonché essere limitativi del ricambio e ringiovanimento del personale;

RITENUTO

di definire, mediante apposito regolamento, i criteri e le istruzioni operative per il conferimento degli incarichi di cui trattasi nell'ambito della Unirelab S.r.l..

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- a) di approvare il "Regolamento per gli incarichi a titolo gratuito a soggetti in quiescenza" e i relativi allegati comprensivi dello schema di contratto, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- b) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
- c) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, l'Avv. Laura Molinari;
- d) di dare atto che il regolamento entra in vigore dal mese di esecutività del presente provvedimento e ricomprende quindi l'intero mese di ottobre 2021.

**l'Amministratore Unico
Barbara Maria Grazia Genala**